

Comune di Ferrara

Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 - art. 1 - comma 837)

Articoli

Articolo 1.....	3
Oggetto.....	3
Articolo 2.....	3
Disposizioni generali	3
Articolo 3.....	3
Presupposto del canone	3
Articolo 4.....	4
Soggetto passivo	4
Articolo 5.....	4
Commercio su aree pubbliche	4
Articolo 6.....	4
Rilascio dell'autorizzazione	4
Articolo 7.....	5
Criteri per la determinazione della tariffa	5
Articolo 8.....	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
Articolo 9.....	5
Determinazione delle tariffe giornaliere	5
Articolo 10.....	6
Determinazione del canone	6
Articolo 11.....	6
Modalità e termini per il pagamento del canone	6
Articolo 12.....	7
Accertamenti - Recupero canone.....	7
Articolo 13.....	7
Sospensione dell'attività' di vendita.....	7
Articolo 14.....	7
Disposizioni transitorie e finali	7
Allegato F1 - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI	8

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, come previsto dall'art. 1 - comma 837 della Legge 160/2019, contiene i principi e le disposizioni riguardanti il canone di concessione **per** l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Ferrara.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per area destinata al mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio individuata dal Comune con apposito atto, ai sensi del Dlgs 114/98 e della normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche.
4. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 art. 1 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Ai fini del presente regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto - mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili - di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, con esclusione parziale o totale della collettività dal godimento dello spazio stesso.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, tematici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica

Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di ~~10~~ **12** anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

3. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal Regolamento "Disciplina in materia di Commercio su Aree Pubbliche" e dalla normativa vigente in materia.

4. Le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche, ai fini dell'applicazione del canone sono considerate temporanee, indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata.

Le concessioni temporanee possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve eventuali eccezioni se previste con specifica disposizione regolamentare.

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati, fiere e posteggi isolati si rinvia al Regolamento "Disciplina in materia di Commercio su Aree Pubbliche" ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;

I coefficienti di correzione della tariffa relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa di base.

Il canone sostituisce, limitatamente ai casi di occupazione temporanee i prelievi giornalieri sui rifiuti di cui alla legge 147/2013. Il coefficiente applicato attiene anche a tale tipologia di prelievo.

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade nelle quali si esercita il commercio su aree pubbliche sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'ALLEGATO "E" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe giornaliere

La tariffa standard giornaliera di riferimento per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 842 dell'art. 1 - Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere, in relazione alle diverse tipologie, zone nonché coefficienti previsti nell'ALLEGATO F1 "DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI"

Per il Comune di Ferrara, che rientra fra i Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti la tariffa standard giornaliera di riferimento è di € 1,30.

Articolo 10

Determinazione del canone

1. Le tariffe giornaliere si applicano in ragione della superficie concessa o - in assenza di titolo - abusivamente occupata e in relazione all'orario effettivo di occupazione suddiviso in fasce:
 - a) a giorno, cioè per l'intero arco delle 24 ore
 - b) a fasce orarie, così come segue:
 - b.1) dalle 7,00 alle 14,00
 - b.2) oltre le 14,00 sino alle 7,00
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato, come indicato nell'allegato F1).

Articolo 11

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione / autorizzazione.
Per le annualità successive alla prima, il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.

Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto da uno stesso titolare, relativamente ad un periodo compreso nell'anno solare sia superiore o uguale ad € 500,00 , previa comunicazione all'ufficio del canone unico , può essere corrisposto in 4 rate con scadenze trimestrali. La prima rata deve essere versata al rilascio della concessione o, per le annualità successive, entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
4. Anche i c.d. "spuntisti" sono tenuti al versamento del canone, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione/concessione giornaliera o a fasce orarie.
Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 5,16.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

6 . Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento per le concessioni rilasciate in materia di occupazioni temporanee si rimanda a quanto previsto dal regolamento comunale disciplinante il canone di cui all' art. 1 comma 816 della L. 160/2019, per quanto compatibili.

Articolo 12

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o il personale del soggetto che ha in affidamento la gestione del Canone , cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Le disposizioni in materia di sanzioni accertamento riscossione e contenzioso, di cui al capo IV del regolamento disciplinante il canone di cui all' art. 1 comma 816 della L. 160/2019, sono applicabili anche al canone di cui al presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 13

Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Articolo 14

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni regolamentari e normative vigenti nonché il vigente regolamento delle entrate comunali e di riscossione coattiva e del regolamento del canone di cui all'art. 1 comma 816 della l. 160/2019, in quanto compatibile.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio dell'anno di istituzione.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

In ragione dell'emergenza epidemiologica in corso, per l'anno 2021, il versamento del canone per le concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di vendita da parte di produttori agricoli, in scadenza al 31 dicembre 2020, per le quali sia stato avviato il procedimento di rinnovo d'ufficio ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 181 del D.L. n. 34/2020 convertito con

modificazioni dalla L. n. 77/2020, del Decreto Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e DGR n.1835 del 7 dicembre 2020, potrà essere effettuato successivamente al rilascio dell'atto e comunque non oltre il 31/10/2021.

Sono fatte salve le esenzioni previste dal regolamento del canone di cui al comma 816 dell'art. 1 L. 160/2019, qualora l'attività dei mercati e quindi anche l'occupazione dei posteggi sia sospesa o comunque bloccata per effetto di disposizioni legislative connesse al perdurare dell'emergenza, limitatamente al periodo di blocco stabilito dalle norme statali, nonché eventuali proroghe dell'esonero del pagamento previsto ai sensi dell'art.9-ter Decreto Ristori D.L. n. 137/2020.

Allegato F1 – DETERMINAZIONE COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI